



Decreto  
42/18 M.P.

**TRIBUNALE DI LECCE**  
**Sezione II Penale**

**Il Tribunale**

Composto dai sigg. Magistrati

Dott. Pietro Baffa	Presidente
Dott.ssa Valeria Fedele	Giudice
Dott.ssa Silvia Saracino	Giudice est.

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 febbraio 2019 nel procedimento nr. 42/18 M.P.;

Vista la proposta avanzata il 6 marzo 2018, con la quale il P.M. presso il Tribunale di Taranto ha chiesto disporsi il sequestro presidenziale, finalizzato alla confisca di prevenzione, ex D.L.vo n.159 del 2011, di determinati beni riconducibili a:

**TORTORELLA Carmine**, nato a Taranto il 15-1-1959;

**TORTORELLA Tiziana**, nata a Taranto il 18-1-1982;

**TORTORELLA Antonio**, nato a Taranto il 9-6-1984;

Rilevato che detta richiesta non trovava accoglimento, avendo il Presidente, dott. Fabrizio Malagnino, in data 15 marzo 2018, rigettato la proposta finalizzata all'emissione di decreto di sequestro e fissato udienza di comparizione delle parti;  
considerato che:

- all'udienza di prima comparizione, fissata per il 20 giugno 2018, il p.m. formulava le proprie richieste di prova e la difesa produceva documenti;
- a scioglimento della riserva venivano ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti e fissata l'udienza del 17 ottobre 2018 nella quale veniva depositata ulteriore documentazione da parte del p.m. e della difesa e nel corso della quale venivano escussi i testi Clementi Gianluca e Caradonna Cosimo;
- in esito alla discussione, le parti rassegnavano le sotto-specificate conclusioni, sulle quale il Tribunale, all'udienza del 20 febbraio 2019, riservava la decisione:

**P.M.:** accogliere la proposta e adottarsi provvedimento di confisca di tutti i beni di proprietà di Tortorella Carmine che rientrano nel perimetro della pericolosità sociale, ovvero sino al 2017,

nonché adottarsi, previa verifica contabile, confisca di eventuali saldi attivi presenti sui conti correnti di Tortorella Carmine, Tortorella Tiziana e Tortorella Antonio.

**avv. Giuseppe Catapano, sostituito dall'Avv. Armando De Leonardo**, per *Tortorella Carmine*, proposto: rigetto della misura di prevenzione patrimoniale;

**Avv. Salvatore Maggio, sostituito dall'Avv. Armando De Leonardo** per *Tortorella Tiziana, Tortorella Antonio*, proposti: rigetto della misura di prevenzione patrimoniale;

**avv. Salvatore Maggio, sostituito dall'Avv. De Armando Leonardo** per *Peluso Anna e Gorad Iwona Agnieszka*, terzi interessati: rigetto della misura di prevenzione patrimoniale

\* \* \*

### RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1. – Con proposta depositata in data 6 marzo 2018, la Procura della Repubblica di Taranto, in virtù della previsione dell'art.18 co.1 D.L.vo n.159 del 2011, secondo cui *“le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione”*, ha chiesto a questo Tribunale, previa emanazione di provvedimento di sequestro d'urgenza, l'applicazione della misura patrimoniale della confisca nei confronti di soggetti mai sottoposti (né proposti) per la misura personale della sorveglianza speciale.

Secondo la prospettazione contenuta nella proposta, Tortorella Carmine, Tortorella Antonio, Tortorella Tiziana devono ritenersi **soggetti socialmente pericolosi** (e rientranti nella categoria di cui all'art. 1, lett. a) e b) del D.lgs. n. 159/2011), in quanto **dediti abitualmente a traffici illeciti e che, per la condotta ed il tenore di vita, si assume abbiano vissuto con i proventi delle loro attività delittuose.**

Ciò, secondo la ricostruzione del p.m., si evince dai seguenti elementi:

- **il coinvolgimento dei Tortorella in un procedimento che li vede imputati del reato di associazione per delinquere** (Tortorella Carmine e Tortorella Antonio con il ruolo di capi e promotori) finalizzata alla commissione dei delitti di cui all'art. 642 c.p., **associazione operante sino al giugno del 2015** (cfr. documento prodotto all'udienza del 17 ottobre 2018: richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito del proc. n. 2152/2014 R.G.N.R. emessa dalla procura della Repubblica di Taranto in data 16 ottobre 2018).

In tale procedimento, **le indagini della procura evidenziavano modalità di condotta tali da rendere evidente la presenza di un consolidato *modus operandi* dei titolari dell'agenzia infortunistica Tortorella**, consistente nell'organizzare false denunce di sinistro, **avvalendosi di una rete di**

professionisti (medici compiacenti, avvocati, agenti di assicurazioni, di un militare appartenente ai C.C.), di falsi testimoni e di persone che simulavano periodicamente i falsi sinistri.

Inoltre, nel corso del citato procedimento venivano emessi nei confronti di Tortorella Carmine, Tortorella Tiziana e Tortorella Antonio provvedimenti di custodia cautelare in carcere in virtù di ordinanza del GIP presso il Tribunale di Taranto datata 13 gennaio 2017, nonché provvedimento di sequestro preventivo di un immobile acquistato con il provento del reato di cui all'art. 642 c.p.

L'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Taranto del 13.1.2017 con la quale veniva applicata la custodia cautelare in carcere per Tortorella Carmine, Tortorella Antonio e Tortorella Tiziana veniva confermata dal Tribunale del Riesame in data 31 gennaio 2017 (ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile - cfr. all. n. 9 e n. 20 dei doc. del p.m.).

- la sussistenza a carico del Tortorella Carmine (in concorso con la terza interessata, Gorazd Iwona Agnieszka) di un procedimento per il reato di riciclaggio, art. 648 bis c.p.: dagli atti è emerso che entrambi sono stati denunciati in data 26 febbraio 2016 perché compivano un'operazione tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del delitto di cui all'art. 642 c.p.

- la presenza di precedenti penali a carico di Tortorella Carmine per il reato di cui all'art. 624 c.p. (commesso il 14 marzo 1976) e la pendenza di procedimenti penali per i reati di cui agli artt. 582, 583 e 612 c.p. commessi in data 16 giugno 2014, art. 570 c.p. commesso in data 8 agosto 2014; art. 570 c.p. commesso in data 1 aprile 2014 e permanente sino al 29.7.2014; art. 572 c.p. commesso dal 2009 al 2014; art. 572 c.p. commesso in data 2014 e tutt'ora permanente e 570 c.p., commesso nel 2014.

In secondo luogo, la procura di Taranto che ha avanzato la proposta in esame ha posto in evidenza come a seguito di accertamenti patrimoniali è emersa la disponibilità diretta e indiretta (tramite intestazione a coniugi o a familiari) di beni patrimoniali in capo ai proposti, nonché la sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati e l'attività svolta: tali elementi hanno condotto l'organo inquirente a ritenere che si tratti di beni frutto di attività illecita o che ne costituiscano il reimpiego.

Si evidenzia, in particolare, come per il nucleo familiare di Tortorella Carmine sia stata ravvisata una sproporzione di redditi percepiti dal 2007 al 2016 e uscite sostenute pari a - 592.086,12 euro.

Riguardo al nucleo familiare di Tortorella Tiziana e Tortorella Antonio, sempre nel medesimo arco di tempo (2007 - 2016) è emersa una sproporzione pari a - 251.482 euro.

Conseguentemente, dalla procura è stato chiesto il sequestro d'urgenza (ex art. 22 del D.lgs. n. 159/2011) finalizzato alla confisca dei seguenti beni immobili di proprietà di Tortorella Carmine:

1) fabbricato sito in Taranto, via Menole n. 3, acquistato in data 27 marzo 2014;

2) fabbricato sito in Taranto, via Padre Bonaventura Morone acquistato in data 19 settembre 2011;

- 3) fabbricato sito in Taranto, via Storione, n. 19, acquistato in data 27 aprile 2012;
- 4) fabbricato sito in Taranto, via Battisti n. 280, acquistato in data 27 settembre 2017;
- 5) fabbricato sito in Taranto, via Murene n. 4, p.1; acquistato in data 9 maggio 2012;
- 6) fabbricato sito in Taranto, via Murene n. 4, p.2, acquistato in data 9 maggio 2012;
- 7) fabbricato sito in Taranto via Icco, n. 40; via Giuseppe Maturi, n. 3/B; acquistato in data 8 agosto 2017.

Nella proposta della procura tarantina viene chiesto, altresì, il sequestro finalizzato alla confisca dei rapporti finanziari attivi, con saldo contabile positivo riconducibili ai tre proposti e ai terzi interessati, Peluso Anna, convivente con i figli Tortorella Tiziana e Tortorella Antonio (ed ex moglie del Tortorella Carmine) e Gorazd Iwona Agnieszka, attuale convivente di Tortorella Carmine e dei veicoli e natanti che alla data di esecuzione del provvedimento risultino nella disponibilità di Tortorella Carmine, Tortorella Tiziana e Tortorella Antonio.

2. – A seguito del provvedimento presidenziale di diniego del sequestro anticipato d’urgenza, il p.m. ha concluso, all’esito dell’istruttoria condotta (dichiarazioni testimoniali e documentazione prodotta in data 17.10.2018 - accertamento della guardia di Finanza del 16.10.2018) per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale come richiesta nella proposta originaria e specificamente su tutti gli immobili acquistati da Tortorella Carmine sino al 2017, in quanto anche nel 2016 e nel 2017 il predetto risulta non aver prodotto alcun reddito e, pertanto, il perimetro di pericolosità va esteso, in termini di ragionevolezza, sino a tale data. La richiesta è motivata in quanto gli acquisti avvenuti in tali anni sarebbero da considerarsi provento di illecito, in assenza di lecite fonti di reddito.

Nelle citate conclusioni, il p.m. ha aggiunto la richiesta di sequestro e confisca di eventuali saldi attivi presenti sui conti correnti dei preposti, previa verifica contabile in relazione al momento in cui la posta attiva sia entrata nella sfera patrimoniale di Tortorella Tiziana, Tortorella Carmine e Tortorella Antonio.

3. – I difensori dei proposti e dei terzi interessati hanno chiesto il rigetto della proposta finalizzata all’applicazione della misura patrimoniale, sostenendo la mancanza dei presupposti applicativi per la citata misura ablatoria.

Inoltre, hanno addotto che i beni rispetto ai quali è stata chiesta la confisca sono stati acquistati in epoca precedente alla data di commissione del reato (dal marzo 2011 al 2015) oppure acquisiti *iure hereditatis*.

In particolare, per Tortorella Antonio si è precisato che i beni sono stati acquistati lecitamente con i guadagni della sua attività professionale (v. fatture delle prestazioni professionali prodotte il 17 ottobre 2018).

Per Tortorella Tiziana, si è specificato che si tratta di persona incensurata, titolare di beni acquistati per eredità (ovvero appartamenti acquistati nel 2001 e 2003) e di un motociclo, acquistato in data precedente, in proprietà con il fratello.

Per Peluso Anna, madre di Tortorella Antonio e Tortorella Tiziana, ex coniuge del Tortorella Carmine, si è sottolineato come ella risulti proprietaria di un solo bene immobile e di autovettura Peugeot, beni acquistati in epoca precedente al periodo in esame in questa sede.

Per Tortorella Carmine la difesa ha sottolineato come egli risulti gravato da un unico precedente penale, risalente nel tempo (1986), chiarendo che i beni immobili di cui risulta titolare sono in parte ereditati e in parte acquistati in periodi diversi (dal 2011 al 2017). Inoltre, si è precisato che i singoli episodi di truffa contestati nel procedimento a carico del proposto farebbero riferimento a singoli episodi di modico importo, ovvero circa 5.000 euro ciascuno, rispetto ai quali la querela è stata presentata, comunque, tardivamente.

4. – Ritiene il Collegio che la richiesta di confisca formulata dalla procura di Taranto sia parzialmente fondata e vada accolta nei termini che seguono.

Va precisato, preliminarmente, che la proposta in esame è stata formulata dal P.M. istante ritenendo sussistenti per Tortorella Carmine, Tortorella Antonio e Tortorella Tiziana i presupposti di **pericolosità c.d. generica**, prevista dall'art. 1 lett. a) e lett. b) del **D.lgs. n. 159/2011**, ovvero la sussistenza in capo ai suddetti proposti del requisito della dedizione abituale ai traffici illeciti (cfr. pag. 2 della citata proposta).

Sul punto, non si ignora che la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 24 del 2019 ha dichiarato illegittima l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, e di quelle patrimoniali del sequestro e della confisca, nei confronti delle persone, individuate dall'art. 1 lett. a) d.lgs. 159/2011 (in cui è confluito l'art. 1, n. 1 l. 1423/1956), che *«debbono ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dedite a traffici delittuosi»*.

Tuttavia, permane, secondo il *dictum* della Consulta la legittimità delle misure di prevenzione patrimoniali disposte nei confronti dei soggetti indicati alla lettera b), ovvero di coloro *«che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose»*, potendosi ravvisare in tale nozione un sufficiente grado di precisione che esclude (anche considerando quanto argomentato dalla della CEDU nella sentenza De Tommaso) censure di costituzionalità in punto di difetto di tassatività della fattispecie.

Si tratta, ad avviso della Corte di predeterminare non tanto singoli "titoli" di reato, quanto specifiche "categorie" di reato», che rispettino i seguenti requisiti:

a) deve trattarsi di delitti commessi dal soggetto abitualmente e in un significativo arco temporale;

b) tali delitti devono aver generato profitti;

c) i proventi illeciti devono aver costituito in una determinata epoca l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito.

Tali requisiti, inoltre, devono essere provati sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale è tenuto a dare conto puntualmente nella motivazione, in virtù del disposto di cui all'art. 13, secondo comma, Cost.

Pertanto, è su tale categoria di pericolosità (espressamente richiamata dalla proposta avanzata dalla procura tarantina) che si concentreranno le osservazioni del Collegio.

Va, inoltre, premesso come seguendo l'orami consolidata elaborazione della Suprema Corte di Cassazione (si veda, in particolare, quanto affermato da Sez. 1, n. 31209 del 24.3.2015, ric. Scagliarini; Sez. 2, n. 26235 del 4.6.2015, ric. Friolo; Sez. 1, n. 43720 del 11.6.2015 ric. Pagone; Sez. 1, n. 16038 del 2.2.2016, ric. Targia, nonché da Sez. 5, n. 6067/2017; Sez. 1, n. 36258/2017; Sez. 1, n. 54119/2017; Sez. 6, 53003/2017) il giudizio di prevenzione, con riferimento, alla attribuzione alla persona del proposto della condizione di "pericolosità", lungi dall'essere un giudizio di marca soggettivistica ed incontrollabile, richiede una complessa operazione preliminare di "inquadramento" del soggetto - in virtù dell'apprezzamento di fatti- in una delle categorie criminologiche "tipizzanti" di rango legislativo, e ciò sia sul fronte della cd. pericolosità generica che di quella qualificata.

Occorre, cioè scindere il giudizio prevenzionale in due fasi (si veda Cass. Sez. I n. 23641 del 11.2.2014, ric. Mondini.): una prima fase "constatativa" (ossia di apprezzamento di fatti idonei ad iscrivere il soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate) ed una seconda fase "prognostica" in senso stretto (ossia la valutazione delle probabili, future condotte, in chiave di offesa ai beni tutelati), logicamente influenzata dai risultati della prima, secondo il generale paradigma logico di cui all'art. 203 c.p..

Va effettuata, cioè, una congrua ricostruzione di "fatti" idonei a determinare l'inquadramento (attuale o pregresso) del soggetto proposto in una delle "categorie specifiche" di pericolosità espressamente "tipizzate" dal legislatore all'art. 1 e all'art. 4 dell'attuale D.Lgs. n. 159 del 2001.

La Corte ha statuito a più riprese che l'avvenuto inquadramento del proposto in una delle categorie tipiche di pericolosità consente, lì dove tale giudizio sia formulato in termini di attualità all'esito del giudizio di primo grado (Sez. 6, n. 38471 del 13.10.2010, rv 248797) di applicare la misura di



prevenzione personale, se del caso "congiunta" a misura patrimoniale, mentre in ipotesi di pericolosità tipica sussistente ma non più attuale (sempre al momento della decisione di primo grado) può essere, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, applicata la misura patrimoniale della confisca "disgiunta".

Soffermandosi, poi, sulla fase relativa alla valutazione della "condizione" di pericolosità sociale di un individuo (in un dato momento storico), ad avviso del supremo consesso (si v. da ultimo *Cassazione penale sez. I*, - 20/09/2017, n. 13375) nel giudizio di prevenzione non è sufficiente basarsi esclusivamente sulla ordinaria "prognosi di probabile e concreta reiterabilità" di qualsivoglia condotta illecita - così come previsto in via generale dall'art. 203 c.p., - ma occorre inquadrare il soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, constatando **una specifica inclinazione mostrata dal soggetto (dedizione abituale a traffici delittuosi, finanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività delittuose, condotte lesive della integrità fisica o morale dei minori o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e altre ipotesi tipiche, di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4) cui non siano seguiti segni indicativi di un tangibile ravvedimento o dissociazione**".

In conclusione, nel giudizio di prevenzione occorre ricostruire ed apprezzare "fatti" idonei a determinare l'iscrizione del soggetto proposto in una delle categorie tipizzate dal legislatore in quanto "il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza delle citate disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità" (così Cassazione penale sez. I, - 20/09/2017, n. 13375).

#### 4.1. – L'accertamento in ordine alla pericolosità sociale.

Tanto premesso in linea teorica, ritiene il Collegio che alla luce degli elementi dedotti dall'ufficio proponente, sussista il requisito di cui all'art. 1 lett. b) del D.lgs. n. 159/2011 potendosi affermare, sulla base degli elementi di fatto dedotti dalla procura (racchiusi nelle informative allegate alla proposta) che Tortorella Carmine, Tortorella Tiziana e Tortorella Antonio siano soggetti che, per la condotta e per il tenore di vita, vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

Si consideri, infatti, che pende a carico dei proposti un procedimento (n. 2152/2014 R.G.N.R.) in cui gli stessi sono indagati per delitti commessi in un significativo arco temporale (dal 2010 al 2015). Per detto procedimento, i prefati sono stati attinti da ordinanza di custodia cautelare emessa dal g.i.p. di Taranto in data 13.1.2017 e confermata dal Tribunale del Riesame il 31.1.2017, confermato dalla Corte di Cassazione).

Circa la configurazione, in tale sede, dei delitti prefigurati a carico dei proposti, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, l'accertamento va effettuato sulla base di «elementi di fatto» accertati (e non di meri indizi).

In tale accertamento vertente su specifici episodi storici si è detto che il giudice di prevenzione può operare una ricostruzione totalmente autonoma rispetto a quella effettuata dal giudice penale, purché non si verta in un'ipotesi in cui è stata pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito per un determinato fatto (ciò impedisce che esso possa essere assunto a fondamento della misura, salvo alcune ipotesi eccezionali, cfr. sul punto *Cass., n. 43826 del 2018*).

Ad esempio, può essere valorizzato un pregresso accertamento in sede penale, che può ben discendere da una sentenza di condanna od anche da una sentenza di proscioglimento per prescrizione, amnistia o indulto che contenga in motivazione un accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte di quel soggetto (così *Cass. n. 11846 del 2018, n. 53003 del 2017 e n. 31209 del 2015*).

Nel caso in esame, dagli atti allegati dal p.m. (*in primis*, richiesta di rinvio a giudizio e ordinanza del Gip presso il Tribunale di Taranto del 13 gennaio 2017) si evince come i tre proposti abbiano nel corso del tempo utilizzato la propria attività professionale (svolta presso l'agenzia infortunistica Tortorella) per dare vita ad un sistema di organizzazione di falsi sinistri stradali, finalizzato alla percezione di proventi illeciti, ovvero gli indennizzi liquidati dalle compagnie assicurative truffate.

Invero, la documentazione prodotta evidenzia la presenza di plurimi elementi fattuali, del tutto univoci, dai quali inferire la perpetrazione della condotta truffaldina almeno a partire dal 2011, atteso che stando a quanto riferito dai testi del p.m. vi sarebbero altri episodi per cui non si è proceduto perché ormai prescritti).

Nella specie, molti dei sinistri denunciati si sono rivelati falsi perché palesemente sconosciuti da chi ne aveva preso parte (v. dichiarazioni rese da Tagliente Carlotta) o perché la documentazione medica a supporto delle lesioni asseritamente subite è stata rilasciata senza che fosse avvenuto alcun controllo o visita medica.





A ciò si aggiunga come l'impostazione dell'accusa abbia poi trovato una conferma in quanto riferito nell'interrogatorio di garanzia da Tortorella Carmine, il quale (come sottolineato dal g.i.p.) ha ammesso parzialmente i fatti a lui contestati.

Del resto, la circostanza ben evidenziata in atti in ordine alla singolare concentrazione dei sinistri, accaduti agli stessi imputati o a persone legate da rapporti di amicizia o sentimentali alla famiglia Tortorella e riguardanti veicoli a vario titolo nella disponibilità del Tortorella Carmine (cfr. sinistro che ha coinvolto l'auto Toyota di Mangieri, ex compagnia del Tortorella Carmine; sinistro relativo all'auto Smart di proprietà di Semenovskaya ex compagna di Tortorella Carmine, guidata dal figlio al momento del sinistro; sinistro relativo alla Bmw di proprietà di Antonio Tortorella, guidata dalla sorella Tiziana al momento del sinistro), rende evidente la strumentalità delle richieste di indennizzo presentate dall'agenzia mediante la collaborazione di medici e legali di fiducia dei preposti.

Gli elementi raccolti portano, inoltre, a evidenziare come gli episodi delittuosi coprano un rilevante arco temporale, in quanto si tratta di circa trenta episodi di truffa (reati di cui agli artt. 110-642 c.p.) commessi dal 2011 al 2015, sì da far ritenere che i proposti siano soggetti che, per la condotta e per il tenore di vita, vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

Ebbene, sul punto va precisato come lo schema di condotta delittuosa posta in essere in danno delle assicurazioni prevedesse l'intervento di una pluralità di professionisti, avvocati adoperati per la presentazione delle finte denunce, ausilio di medici che certificavano lesioni inesistenti e, persino, la collaborazione di un pubblico ufficiale in servizio presso l'Arma dei Carabinieri di Taranto, asservito alle necessità dell'agenzia di infortunistica stradale Tortorella.

Tutto ciò palesa la sussistenza di un consolidato *modus operandi* che è stato possibile reiterare nel tempo e perfezionare proprio perché realizzato dai Tortorella in maniera abituale, facendo ricorso alle professionalità orbitanti intorno all'agenzia nella loro titolarità (cfr. capo 1 dov'è contestato il reato di cui all'art. 416 c.p.), adoperando nel corso degli anni i propri legami con avvocati, medici e forze dell'ordine per inscenare danni cagionati da falsi sinistri a persone o cose.

Dall'informativa contenuta in atti (e dall'ordinanza di applicazione della misura cautelare, confermata dal Tribunale del Riesame) si evince, infatti, la durevole vocazione dell'agenzia Tortorella alle frodi assicurative.

Lo spregiudicato utilizzo dell'attività professionale nella predisposizione dei falsi sinistri (si noti che i Tortorella ricoprono varie qualifiche: Tortorella Tiziana è broker assicurativo, Tortorella Antonio intermediario assicurativo e Tortorella Carmine intermediario assicurativo e perito

all'interno della medesima agenzia infortunistica) denota come tutti e tre i soggetti abbiano palesato di essere dediti al delitto come pratica comune di vita e ciò per un periodo apprezzabile e significativo (almeno un quinquennio, stando agli elementi raccolti).

Infatti, tutti e tre gli imputati risultano titolari di ditta individuale nel ramo assicurativo a partire dal 2009 ed i primi episodi contestati nell'ambito del procedimento n. 2152/2014 R.G.N.R. per cui vi è stato rinvio a giudizio, partono dal 2011, pur essendosi riscontrati altri episodi ormai prescritti, come riferito dal teste del p.m.

Pertanto, il Tribunale ritiene che i tre proposti rientrino nella categoria di pericolosità di cui all'art. 1 lett. b) del D.lgs. n. 159/2011.

Il giudizio di pericolosità si giustifica proprio perché le condotte descritte sono rivelatrici della possibilità di perpetrare in futuro ulteriori condotte perturbatrici dell'ordine economico (S.C. 31209/2015, 53003/2017, 349/2018, 11846/2018, 32264/2018, 45008/2018).

Va escluso, infatti, che si tratti, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità dei prefati, di una condotta criminosa episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento (Corte Cost. 33/2018), dovendosi ritenere che si trattasse di un'attività sistematica, perfezionata nel corso degli anni, anche tramite l'ausilio di terze persone coinvolte nelle pratiche risarcitorie in maniera seriale e professionale.

Al riguardo, non si condivide l'assunto per cui nel caso in esame verrebbe in rilievo un unico reato (se pur continuato) che non giustificerebbe (per lo meno non ancora) l'emersione del requisito di pericolosità sociale nè, tantomeno, la realizzazione di proventi illeciti in maniera abituale.

Dirimente, sul punto, è la circostanza per cui i numerosi episodi di cui all'art. 642 c.p. sono stati individuati in un rilevante arco temporale (un quinquennio) ed evidenziano condotte realizzate con l'ausilio di una struttura professionale di per sè lecita (agenzia infortunistica), adoperata in maniera sistematica per la realizzazione di truffe, il cui compimento richiedeva la partecipazione di numerosi soggetti (ovvero i soggetti danneggiati dal sinistro, di falsi testimoni ecc.) e la spendita di risorse economiche e professionali.

Ciò, da un lato, porta a ritenere che sebbene gli episodi delittuosi emersi siano circoscritti a tale arco temporale, la necessaria attività di preparazione degli stessi possa far ritenere, secondo logica, la loro effettiva preordinazione in tempi più remoti, tenuto conto, oltretutto di quanto riferito dal teste del p.m. in ordine all'esistenza di episodi prescritti e non contestati nel capo d'imputazione prodotto dal p.m. nel corso dell'istruttoria.

Dall'altro lato, ritiene il Collegio, come si tratti di ambiti e valutazioni che afferiscono a piani diversi: la reiterazione delle condotte nel corso del tempo potrebbe, forse, da un punto di vista

sanzionatorio condurre ad un trattamento sanzionatorio di favore, considerando applicabile *quoad penam* l'art. 81 c.p.

Tuttavia, da un punto di vista di configurazione delle fattispecie criminose, la reiterazione delle condotte nel tempo, nel presente ambito, non può non condurre a ritenere sussistente il requisito di abitualità e di pericolosità sociale dei propositi: vengono in rilievo, infatti, delitti di chiara matrice economica, ideati e perfezionati nell'ambito di un'attività professionale la cui stabile esistenza di per sé denota l'asservimento dell'agenzia infortunistica a fini illeciti, ovvero per poter lucrare guadagni indebiti.

E' noto al Tribunale l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che ha specificato come *“in sede di formulazione del giudizio storico di pericolosità soggettiva ci si deve, in altre parole, chiedere in che momento gli "indicatori" rappresentati dalla commissione di condotte illecite abbiano raggiunto quella consistenza e abitualità tale da consentire - se il giudizio di prevenzione si fosse tenuto contestualmente ai fatti - l'irrogazione della misura di prevenzione personale, ossia la prognosi negativa sulle condotte future alimentata dall'apprezzamento di quanto "sino ad allora" avvenuto”* (cfr. Cassazione penale sez. I, - 20/09/2017, n. 13375).

Nel caso di specie, si ritiene che la pericolosità "prevenzionale" dei tre propositi sia emersa sin dal momento dell'avvenuta commissione del primo reato accertato (ovvero nel 2011), considerando dirimente – come richiede la Corte di Cassazione - *“l'entità, la valenza, la capacità di denotare serialità e dunque l'attitudine a porsi come momento realmente iniziale di una sequenza”*, posto che trattasi di soggetti professionalmente inseriti in un vero e proprio sistema (sviluppato all'interno di una rodata agenzia infortunistica) volto a reiterare nel tempo, con le medesime modalità, le fattispecie criminose contestate.

Né può prendersi in paragone, quanto ai presupposti applicativi, la confisca di prevenzione e la confisca allargata ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, convertito in legge 7 agosto 1992, n.356, per dedurne l'inapplicabilità, nel caso di specie, dell'una e conseguentemente dell'altra.

Sul punto, si condivide l'orientamento delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione che ha precisato come *“la confisca di prevenzione e la confisca cosiddetta "allargata", di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, convertito in legge 7 agosto 1992, n.356, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che, se per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, tuttavia solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne*

costituiscano il reimpiego” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014 Rv. 260247 – 01 e, da ultimo, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15284 del 18/12/2017 - Rv. 272837 – 01).

In conseguenza di ciò, infatti, si è affermato che il rigetto della proposta della misura di prevenzione della confisca, ex art. 19 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per mancanza del requisito della pericolosità sociale del prevenuto non preclude l'applicabilità, nei confronti del medesimo bene ed a seguito di un procedimento penale, della confisca ex art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356; ad avviso della Corte di Cassazione, tale preclusione sussiste, invece, nel caso in cui la decisione emessa a seguito del procedimento di prevenzione abbia escluso la sussistenza di un presupposto comune alle due misure, quale la sproporzione della disponibilità dei beni rispetto al reddito o la titolarità del bene (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 23040 del 07/12/2016 - Rv. 270482 – 01).

#### **4.2. – L'accertamento circa l'illecito incremento patrimoniale.**

Esaminato tale primo aspetto, va rimarcato come la verifica dell'esistenza di condotte costituenti delitto non è sufficiente ai fini dell'applicazione della misura ablatoria, in quanto occorre che tali condotte abbiano effettivamente prodotto un reddito illecito (cfr. S.C. 31209/2015, 53003/2017), non essendo sufficiente l'astratto inquadramento del delitto in quelli che producono profitti illeciti.

Inoltre, occorre accertare la destinazione, almeno parziale, di tali proventi (circostanza espressamente richiamata alla lett. b), al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento della persona e del suo eventuale nucleo familiare.

Alla luce degli elementi prospettati dal p.m. si ritiene che i delitti di cui agli artt. 110 e 642 c.p. abbiano generato profitti e siano stati fonte di lucro per Tortorella Carmine, Tortorella Antonio, Tortorella Tiziana.

Va rimarcato, infatti, come vengano in rilievo, nel caso di specie, delitti contro il patrimonio, ovvero nello specifico truffe nei confronti delle assicurazioni che hanno proceduto a liquidare un cospicuo ammontare di somme di denaro per i sinistri rivelatisi, poi, inesistenti.

E', quindi, assodato che le condotte descritte abbiano ingenerato un danno alle compagnie assicurative che hanno effettuato la liquidazione sulla base di presupposti risultati non veritieri e che, in conseguenza delle indagini svolte, hanno sporto querela per i reati di cui agli artt. 642 c.p.

Inoltre, la redditività dell'attività criminosa perpetrata dai Tortorella si palesa considerando la circostanza che per poter curare la procedura dei falsi sinistri, i propositi si sono avvalsi, secondo i rispettivi ruoli e professionalità, di altri soggetti ai quali venivano certamente corrisposte

cospicue somme di denaro per redigere le certificazioni false o rendere le dichiarazioni testimoniali mendaci (cfr. s.i.t. della Semenovskaya, citate a pag. 25 dell'ordinanza del Tribunale del Riesame dove si da atto di come la Semenovskaya, ex convivente di Tortorella Carmine, fosse a conoscenza della disponibilità di ingenti somme di denaro da parte del Tortorella, custodite in casseforti e nascondigli di vari immobili di sua proprietà).

La sistematicità delle condotte poste in essere nell'ambito dell'agenzia infortunistica, inoltre, porta a ritenere che i proventi dei falsi sinistri abbiano costituito una parte preponderante del reddito percepito dai Tortorella.

Il flusso del denaro proveniente dalle liquidazioni ottenute tramite frode, infatti, era adoperato non solo come guadagno illecito, ma anche per poter coprire le cospicue "spese" per la predisposizione delle pratiche relative ai falsi sinistri (ovvero per il pagamento delle visite specialistiche o per le false testimonianze) e continuare a mettere in moto la ormai rodada macchina delle liquidazioni truffaldine.

Coerente con queste conclusioni è un ulteriore elemento che si trae dagli atti prodotti dal p.m.: nell'informativa della Guardia di Finanza di Taranto del 12.2.2018 si fa riferimento ad operazioni di accredito di cospicue somme (50.000 euro e 70.000 euro) in favore del Tortorella Carmine: tali operazioni sarebbero sostanzialmente prive di giustificazioni e riconducibili alla fattispecie di riciclaggio di cui all'art. 648 *bis* c.p. (cfr. allegato alla proposta del p.m.).

Va aggiunto che dagli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza emerge in maniera evidente la sperequazione fra quanto percepito dai propositi a titolo di reddito lecito e quanto, invece, ottenuto e acquisito dagli stessi senza alcuna giustificazione (cfr. paragrafo 4.4. sulla sproporzione).

Si può, allora, ritenere ragionevole che i tre preposti abbiano vissuto, anche in parte, con i proventi delle condotte truffaldine, ottenendo dalla commissione abituale dei delitti posti in essere redditi ulteriori rispetto a quelli leciti e formalmente dichiarati.

#### 4.3. – La provenienza illecita dei beni (ovvero la sproporzione redditi/beni)

In via generale si osserva come il requisito in parola risulti dal raffronto fra due elementi: il valore dei beni (immobili o mobili), da un lato, ed il reddito dichiarato ai fini delle imposte o l'attività economica dall'altro. Per reddito si intende, ovviamente, non l'imponibile, ma la parte che residua dopo l'imposizione fiscale, mentre il valore del bene, specie se immobile, non può essere quello dichiarato nell'atto d'acquisto, di solito largamente inferiore a quello di mercato. Inoltre, l'importo netto del reddito da porre in comparazione va ulteriormente ridotto



dell'ammontare delle spese necessarie per il sostentamento familiare (avuto riguardo, come parametro e a titolo meramente indicativo, agli indici ISTAT).

Nel caso in esame, si è presa in considerazione la voce "spesa media familiare" ISTAT Spesa Media Mensile Familiare –Mezzogiorno.

Sulla base degli accertamenti ulteriori svolti dalla Guardia di Finanza sulla spesa media familiare per gli anni 2016 e 2017, questa è stata individuata per l'anno 2016 in euro 27.820,80, mentre per l'anno 2017 in euro 27.975,72 (cfr. doc. Guardia di Finanza del 16.10.2018)

Ciò posto, quanto a **Tortorella Carmine**, dall'esame delle dichiarazioni dei redditi da lui presentate si evince che nel periodo che va dal 2007 al 2016 il Tortorella ha dichiarato redditi complessivi pari a 147.864 euro (cfr. pag. 31 dell'informativa della GDF del 12.2.2018 e pag. 21 della proposta del p.m.). Si tratta, in prevalenza, di redditi da fabbricati (ad esempio Tortorella ha dichiarato nel 2009: euro 12.541; nel 2010: euro 13.296; nel 2011: 16.100; nel 2012, euro 17.887; nel 2013: 26.416 euro; nel 2014: 14.360 euro; nel 2015: 24.428 euro, nel 2016 euro 10.286).

Ebbene, a seguito di indagini della Guardia di Finanza sui conti correnti a lui intestati o cointestati, è risultato che in relazione al nucleo familiare del Tortorella Carmine (e di coloro che ne hanno fatto parte nel corso degli anni in questione: Semenovskaya e Gorazd) dal 2007 al 2016 si è registrata una sproporzione fra entrate e uscite pari a - 592.086,12 euro (cfr. tabella a pag. 39 della proposta del p.m.).

Si specifica che nel corso degli anni in riferimento il nucleo familiare del Tortorella Carmine ha subito numerosi mutamenti: oltre ai due figli avuti con Peluso Anna (Tortorella Antonio e Tortorella Tiziana), il Tortorella ha avuto due figli da Semenovskaya Nadezhda (Tortorella Valentina e Tortorella Victor) ed una figlia da Mangieri Alessandra (Cinzia Tortorella), mentre dal 2017 convive con Gorazd Iwona Agnieszka e con il figlio di lei, Brisci Alessandro.

Inoltre, negli anni in questione è significativo il dato che il Tortorella abbia acquistato numerosi immobili (cfr. pag. 26 della proposta del p.m.), veicoli e motoveicoli.

Considerando, invece, **Tortorella Tiziana e Tortorella Antonio** (i quali fanno parte di un unico nucleo familiare insieme a Peluso Anna) utilizzando la somma delle entrate e delle uscite, si è accertata una sproporzione fra redditi leciti ed impieghi finanziari per il periodo compreso dal 2007 al 2016 pari a - 251.482,02 euro.

**Tortorella Tiziana** ha dichiarato redditi annuali irrisori (nel 2010: 2.028 euro; nel 2011 5.202; nel 2012 3.400 euro; nel 2013 3.400 euro; nel 2014 475 euro; nel 2015 0 euro; nel 2016 0 euro),

**Tortorella Antonio** ha dichiarato redditi dello stesso importo della sorella (nel 2010: 5.172 euro;

sh



nel 2011: 2.080 euro; nel 2012: 3.945 euro; nel 2013: 3.932 euro; nel 2014 3.022 euro; nel 2015 232 euro; nel 2016 670 euro).

Va precisato che nel calcolo indicato, come riferito dal teste del p.m. all'udienza del 17 ottobre 2018, erano state comunque considerate le entrate da reddito lecito dichiarate dal Tortorella Antonio (cfr. documenti prodotti dalla difesa il 17.10.2018).

Inoltre, l'aver considerato anche la Peluso Anna nel citato nucleo rappresenta un elemento di completezza, dovendosi, infatti, considerare gli apporti che la stessa ha fornito al sostenimento dei figli con lei conviventi.

Infine, per l'anno 2017, si consideri che il Tortorella Carmine ha dichiarato redditi per euro 31.074 (cfr. integrazione documentale depositata dal p.m. il 17.10.2018) e risulta aver acquistato due immobili: fabbricato sito in Taranto, via C. Battisti n. 289 p.t in data 27.9.2017; fabbricato sito in Taranto alla via Icco n. 40 in data 8.8.2017;

Per il 2017 Tortorella Tiziana ha dichiarato redditi per euro 9.785, mentre per tale Tortorella Antonio non ha dichiarato redditi (cfr. integrazione documentale depositata dal p.m. il 17.10.2018).

A questo proposito, va considerato come nel 2017 tutti e tre siano stati tratti in arresto, sostenendo (del tutto verosimilmente) i costi relativi alle spese legali.

##### **5. – L'individuazione del perimetro temporale della pericolosità**

Come ribadito a più riprese dalla Suprema Corte la pericolosità sociale, "oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo.

Ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. Unite 4880/2014, 262607).

Nel caso di specie, si è evidenziato come la pericolosità dei Tortorella si sia manifestata in maniera certa a partire dal 2011 (ovvero l'anno in cui risultano commessi i delitti indicati nel capo d'accusa per cui vi è stato rinvio a giudizio) e si sia ininterrottamente perpetuata sino al 2017 (epoca in cui sono stati tratti in arresto).



Gli episodi delittuosi (emersi a seguito di indagine - v. capo 1 dell'imputazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio) si estendono dal 2011 al 2015.

Va considerato, oltretutto, che Tortorella Carmine è titolare dell'omonima ditta individuale attiva dal 1 febbraio 2009 nel ramo "periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni", mentre Tortorella Antonio risulta titolare dell'omonima ditta individuale dal 1 febbraio 2009 avente ad oggetto "altre attività ausiliarie di assicurazioni e fondi pensione" e Tortorella Tiziana è titolare di autonoma ditta individuale "periti e liquidatori" dal 1.2.2009.

Pertanto, non potendosi prendere in considerazione l'anno 2009 (a fronte del dato documentale che attesta l'avvio delle ditte individuali in tale anno) né l'anno 2010 (sebbene siano stati indicati dal teste del p.m. l'esistenza di episodi delittuosi ormai prescritti), **la perimetrazione cronologica della pericolosità sociale, ai fini dell'applicazione della misura, deve essere estesa dal 2011 sino al 2017.**

Ed invero, posto che – come detto – la pericolosità sociale, afferendo ad uno stile di vita, non può (salvo prova contraria) essere ancorata a date precise (quale, per esempio, la data dell'ultimo reato), ma va rapportata ad un periodo di tempo più ampio, nel corso del quale la respiscenza del proposto gradatamente prende corpo e si manifesta, pare al Collegio adeguato limitare nell'ambito di un biennio, successivo alle ultime condotte criminose o illecite accertate (2015), il periodo di tempo in cui la pericolosità viene a cessare.

Si consideri, infatti, che le ditte individuali secondo le visure acquisite erano attive sino al 28.12.2017, data in cui i tre preposti hanno subito per il procedimento in corso arresto e detenzione: pertanto, pare ragionevole ritenere che la pericolosità sociale dei Tortorella, operanti all'interno della medesima agenzia di infortunistica, abbia conservato la sua attualità nei due anni successivi alle ultime condotte fraudolente contestate dal p.m. nella richiesta di rinvio a giudizio.

## **6. – Confisca**

Ciò posto, essendosi acclarati i presupposti di pericolosità sociale e di squilibrio patrimoniale fra redditi dichiarati e redditi realmente conseguiti, ritiene **il Tribunale che occorre procedere al sequestro ed alla confisca dei beni nella disponibilità di Tortorella Carmine, Tortorella Tiziana e Tortorella Antonio acquistati nel periodo in cui si è manifestata la loro pericolosità sociale (2011-2017).**

Intendere la confisca di prevenzione quale rimedio naturale alle forme di illecita acquisizione dei beni, significa ravvisare un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità (cfr. Sezioni Unite 4880/2015, Spinelli) e, conseguentemente, porvi rimedio mediante l'ablazione in favore dello Stato.



Prendendo in considerazione **Tortorella Carmine**, egli risulta proprietario di diversi beni immobili.

Il provvedimento di sequestro e di confisca dovrà, tuttavia, interessare unicamente gli immobili acquistati nel lasso di tempo 2011-2017, rispetto ai quali non risulta giustificato in alcun modo l'acquisto in modo lecito, escludendo i beni a lui pervenuti in eredità.

Si tratta, in particolare di sette beni immobili come di seguito descritti:

- 1) fabbricato sito in Taranto via Menole numero 3, piano terra iscritto al catasto di Taranto al foglio 279 particella 235 subalterno uno, acquistato in data 27 marzo 2014, già sottoposto a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento numero 2152 / 2014 RGNR;
- 2) fabbricato sito in Taranto via padre Bonaventura Morone numero 36 piano 5, iscritto al catasto di Taranto al foglio 244 particella 21.217 subalterno 13, acquistato in data 27 aprile 2012;
- 3) fabbricato sito in Taranto Via Storione numero 19, iscritto al catasto di Taranto al foglio 280 particella 203 subalterno 4 e particella 204, subalterno quattro acquistato in data 27 aprile 2012;
- 4) fabbricato sito in Taranto Via Cesare battisti numero 280 piano terra -1, iscritto al catasto di Taranto al foglio 244 particella 713 subalterno sette, acquistato in data 27 settembre 2017;
- 5) fabbricato sito in Taranto Via Murene numero 4, piano primo, iscritto al catasto di Taranto al foglio 280 particelle 203 e 204, acquistato in data 9 maggio 2012;
- 6) fabbricato sito in Taranto via Murene numero 4, piano secondo iscritto al catasto di Taranto al foglio 244 particella 204, 203 subalterno 11, acquistato in data 9 maggio 2012;
- 7) fabbricato sito in Taranto Via Icco, numero 40 via Giuseppe Maturi numero tre/B, piano T, iscritto al catasto di Taranto al foglio 244, Particella 21179 subalterno 45, acquistato in data 8 agosto 2017.

Inoltre, il sequestro e la confisca dovrà interessare anche i veicoli acquistati nell'arco di tempo indicato:

- 1) motoveicolo Piaggio Liberty 125 tg. CM27645 acquistato in data 4.9.2012;
- 2) autoveicolo Audi Q5 tg. ED546NE, acquistato in data 20.8.2015;
- 3) autoveicolo Toyota Yaris, tg. EV462RW, acquistato in data 7.4.2016;
- 4) motoveicolo Honda NC75XD, tg. EF90952, acquistato in data 30.5.2016.

Quanto a **Tortorella Tiziana e Antonio**, si noti che entrambi non dispongono di titolarità di beni immobili, ma nel periodo indicato **Tortorella Antonio** risulta aver acquistato i seguenti veicoli e motocicli, sui quali opererà il sequestro e la confisca:

- 1) autoveicolo Fiat 500 tg. ER261NF, acquistato in data 29.1.2016 da Tortorella Antonio;
- 2) autoveicolo BMW 420 D Coupe 500 tg. ES422GX acquistato in data 27.11.2013 da Tortorella Antonio.

La richiesta formulata dal p.m. in ordine ai rapporti finanziari attivi, con saldo positivo, intestati o riconducibili a Tortorella Carmine, Tortorella Tiziana e Tortorella Antonio, appare del tutto generica e priva di una specificazione in ordine alla effettiva titolarità ed alla capienza e, pertanto, va rigettata.

Detta lacuna, infatti, appare evidente anche leggendo il corpo della proposta e quanto descritto dagli accertamenti della Guardia di Finanza che fa unicamente riferimento alla circostanza che i Tortorella sono stati intestatari di diversi rapporti bancari (peraltro molti di questi risultano cointestati con terze persone estranee al presente procedimento), ma non aggiungendo alcuna specificazione in relazione alla situazione attuale, così da consentire un vaglio del Tribunale in ordine alla confisca degli stessi.

Anche rispetto alle terze persone odiernamente interessate, Peluso Anna e Gorad Iwona Agnieszka, la proposta va interamente rigettata.

Peluso Anna, infatti, risulta possedere beni immobili ed un veicolo: detti beni sono stati acquistati o ricevuti in eredità in date antecedenti al periodo qui preso in considerazione.

Gorad Iwona Agnieszka non risulta proprietaria di beni immobili, ma solo di due veicoli: uno acquistato in epoca precedente al rapporto di convivenza con il Tortorella (iniziato il 21.2.2017) ed il secondo di modico valore (1.800 euro), sì da far presumere che l'abbia acquistato con le proprie risorse.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 20 e ss. del D.lgs. n. 159/2011;

**ORDINA**

**il sequestro e la confisca dei seguenti beni:**

**a) con riferimento a Tortorella Carmine:**

- 1) fabbricato sito in Taranto via Menole numero 3, piano terra iscritto al catasto di Taranto al foglio 279 particella 235 subalterno uno acquistato in data 27 marzo 2014, già sottoposto a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento numero 2152 / 2014 RGNR;
- 2) fabbricato sito in Taranto via padre Bonaventura Morone numero 36 piano 5, Iscritto al catasto di Taranto al foglio 244 particella 21.217 subalterno 13, acquistato in data 27 aprile 2012;
- 3) fabbricato sito in Taranto Via Storione numero 19, iscritto al catasto di Taranto al foglio 280 particella 203 subalterno 4 e particella 204 subalterno 4, acquistato in data 27 aprile 2012;
- 4) fabbricato sito in Taranto Via Cesare battisti numero 280 piano terra -1, iscritto al catasto di Taranto al foglio 244 particella 713 subalterno 7, acquistato in data 27 settembre 2017;
- 5) fabbricato sito in Taranto Via Murene numero 4, piano primo, iscritto al catasto di Taranto al foglio 280 particelle 203 e 204, acquistato in data 9 maggio 2012;

6) fabbricato sito in Taranto via Murene n. 4, piano secondo, iscritto al catasto di Taranto al foglio 244 particella 204, 203 subalterno 11, acquistato in data 9 maggio 2012;

7) fabbricato sito in Taranto Via Icco, numero 40 via Giuseppe maturi numero tre/B, piano T, iscritto al catasto di Taranto al foglio 244, Particella 21179 subalterno 45, acquistato in data 8 agosto 2017.

8) motoveicolo Piaggio Liberty 125 tg. CM27645 acquistato in data 4.9.2012;

9) autoveicolo Audi Q5 tg. ED546NE, acquistato in data 20.8.2015;

10) autoveicolo Toyota Yaris, tg. EV462RW, acquistato in data 7.4.2016;

11) motoveicolo Honda NC75XD, tg. EF90952, acquistato in data 30.5.2016.

b) con riferimento a **Tortorella Antonio**:

1) autoveicolo Fiat 500 tg. ER261NF, acquistato in data 29.1.2016 da Tortorella Antonio;

2) autoveicolo BMW 420 D Coupe 500 tg. ES422GX acquistato in data 27.11.2013 da Tortorella Antonio.

#### MANDA

Alla Polizia Giudiziaria – G.d.F. di Taranto – per l'esecuzione del sequestro, da eseguirsi mediante registrazioni/annotazioni/apprensioni di legge ed affidamento al nominando custode/amministratore giudiziario e, comunque, quanto ai beni immobili e mobili registrati, mediante trascrizione presso i competenti uffici, apprensione ed affidamento al predetto custode/amministratore;

#### NOMINA

Custode dei beni, con facoltà di amministrazione, il dott. **Giuseppe Tamborrino**, iscritto nell'Albo Nazionale Amministratori Giudiziari al n. 1897 il quale agirà secondo le norme dettate dagli artt. 35 e ss. del D.L.vo 159/2011, nonché Giudice delegato la dott.ssa **Silvia Saracino**;

#### ORDINA

che del presente provvedimento, ad esecuzione avvenuta, sia dato avviso all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

#### RIGETTA


per il resto la proposta avanzata.

Manda alla cancelleria per le ulteriori comunicazioni e adempimenti di rito.

Così deciso in Lecce, il 20 febbraio 2019.

Il giudice estensore

Dott.ssa Silvia Saracino



Il Presidente

Dott. Pietro Baffa

Depositato in Cancelleria  
oggi 21/3/2019

IL CANCELLIERE

